



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)



Prot. n. 3207

Cles, 22.04.2020

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2020

ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 18.10.2012 n. 179.

Premessa.

L'art. 9, comma 7, del D.L. 18.10.2012 n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 sono obbligate a pubblicare gli obiettivi di accessibilità nella sezione *Amministrazione Trasparente* del proprio sito web istituzionale.

Indirizzi normativi.

I requisiti rispondono a quanto introdotto in materia di accessibilità a livello internazionale. In particolare i requisiti sono stati ridotti, passando da 22 a 12, e tale semplificazione trae spunto dalle linee guida WCAG 2.0 redatte dal *World Wide Web Consortium* (W3C) nell'ambito del *Web Accesibility Initiative* (WAI). Le novità introdotte riguardano nello specifico:

- i criteri e i metodi per la verifica tecnica, che diventano meno stringenti sotto l'aspetto della conformità del codice per la produzione di pagine web e adeguati alle nuove tecnologie per l'aggiornamento e la realizzazione dei siti delle PA;
- le normative in materia di acquisto di soluzioni tecnologiche idonee all'integrazione del dipendente con disabilità nell'ambiente di lavoro;
- la formazione informatica dei dipendenti;
- le normative in merito alla predisposizione della documentazione, della modulistica e dei formulari;
- le normative in merito all'accessibilità agli atti ed ai provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale;

- l'introduzione di normative a tutela dei cittadini, sia in termini di segnalazioni di eventuali inadempienze da parte dell'Ente, sia sotto forma di responsabilità e sanzioni in capo alle strutture dell'Amministrazione stessa;
- l'individuazione del Responsabile dell'Accessibilità;
- la pianificazione e la programmazione delle azioni e degli interventi tecnologici a supporto e garanzia delle prescrizioni.

In sintesi:

- ✓ L'art. 9 ("*Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale*") del D.L. 18.10.2012 n. 179 prevede una serie di modifiche in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi.
- ✓ La L. 09.01.2004 n. 4, detta anche "*Legge Stanca*", sancisce il diritto di accesso agli strumenti informatici per i disabili e tutela il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione. L'art. 9 del D.L. 18.10.2012 n. 179 è intervenuto anche a modificare l'art. 4, commi 4 e 5, della L. 09.01.2004 n. 4.
- ✓ Il comma 4 dell'art. 4 della L. 09.01.2004 n. 4 modifica l'obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati di mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. È stabilito, altresì, che spetta all'Agenzia per l'Italia Digitale definire con apposite regole tecniche le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale.
- ✓ Il comma 5 dell'art. 4 della L. 09.01.2004 n. 4 prevede che i datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del suddetto obbligo "*nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico*" e non, come era in precedenza, genericamente "*nell'ambito delle disponibilità di bilancio*". Ciò significa che l'amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l'acquisto di soluzioni hardware e software idonee all'integrazione del dipendente con disabilità nell'ambiente di lavoro.
- ✓ Il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*): il comma 6 dell'art. 9 del D.L. 18.10.2012 n. 179 precisa alcuni principi generali in materia di salvaguardia dei soggetti con disabilità inserendo nel D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 alcune definizioni non ancora contemplate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema dell'accessibilità.
- ✓ Con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l'art. 13 del Codice dell'amministrazione digitale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie

assistive, ai sensi dell'art. 8 della L. 09.01.2004 n. 4. L'art. 7-bis citato disciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 (ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.

- ✓ Per quanto riguarda moduli e formulari, l'articolo 57 del Codice dell'amministrazione digitale stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Ai sensi del comma 6, lett. e), dell'art. 9 del D.L. 18.10.2012 n. 179, la pubblicazione online deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della L. 09.01.2004 n. 4. Ciò significa che i moduli e i formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.
- ✓ Obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità: l'art. 9, comma 7, del D.L. 18.10.2012 n. 179 dispone nel senso di una maggiore trasparenza stabilendo che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web gli obiettivi di accessibilità.
- ✓ Segnalazioni di inadempienze all'Agenzia per l'Italia Digitale: l'art. 9, comma 8, del D.L. 18.10.2012 n. 179 prevede che *"gli interessati"* che rilevano inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, comma 1, della L. 09.01.2004 n. 4 *"fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia Digitale"*.
- ✓ Inosservanza delle disposizioni: il D.L. 18.10.2012 n. 179 stabilisce specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni. In particolare l'art. 9, comma 9, del D.L. 18.10.2012 n. 179 stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni contenute nello stesso articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Informazioni generali sull'Amministrazione.

denominazione Amministrazione	Comunità della Val di Non
sede legale	Via Pilati, 17 – CLES (TN)
responsabile accessibilità	<i>non presente in quanto non obbligatorio per gli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 01.03.2005 n. 75</i>
indirizzo PEC per le comunicazioni	presidenza@pec.comunitavaldinon.tn.it

Descrizione dell'Amministrazione.

La Comunità della Val di Non è un ente pubblico locale a struttura associativa costituito obbligatoriamente dai Comuni della Val di Non secondo quanto previsto dalla L.P. 16.06.2006 n. 3.

La piattaforma ComunWeb, con la quale è realizzato il sito web istituzionale della Comunità della Val di Non, è conforme alle normative di accessibilità internazionali, nazionali e provinciali.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

obiettivo	descrizione dell'obiettivo	intervento da realizzare	tempi di adeguamento
<i>accessibilità del sito web istituzionale</i>	garantire l'aderenza del sito web istituzionale agli standard di accessibilità vigenti	adeguamento ai criteri di accessibilità (allegato A del D.M. 08.07.2005, aggiornato nel 2013)	31.12.2020
<i>accessibilità del sito web istituzionale</i>	garantire l'aderenza del sito web istituzionale agli standard di accessibilità vigenti	monitoraggio sistematico del sito web istituzionale per verificare l'accessibilità delle pagine e dei documenti pubblicati	31.12.2020
<i>formazione: garantire competenze adeguate per la redazione e la pubblicazione di documenti accessibili</i>	garantire che il personale interno coinvolto nella redazione dei documenti da pubblicare sul sito web sia in possesso delle necessarie competenze	iniziative di informazione/sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti, volte a spiegare operativamente come produrre documenti accessibili da pubblicare sul sito, garantendo modalità uniformi e condivise tra i diversi servizi dell'ente	31.12.2020